

**AZIONE COMUNE 2005/588/PESC DEL CONSIGLIO**  
**del 28 luglio 2005**  
**relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 18, paragrafo 5 e l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea desidera svolgere un ruolo politico più attivo in Asia centrale.
- (2) Esiste l'esigenza di assicurare il coordinamento e la coerenza delle azioni esterne dell'UE in Asia centrale.
- (3) Il 13 giugno 2005 il Consiglio ha deciso di nominare un rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per l'Asia centrale (Kazakistan, Repubblica del Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan).
- (4) Il RSUE espletterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

Il sig. Ján Kubiš è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea per l'Asia centrale.

*Articolo 2*

Il mandato del RSUE si baserà sugli obiettivi politici dell'UE in Asia centrale. Questi includono quanto segue:

- a) promuovere buone e strette relazioni tra i paesi dell'Asia centrale e l'UE in base a valori e interessi comuni come previsto nei pertinenti accordi;
- b) contribuire a rafforzare la stabilità e la cooperazione tra i paesi della regione;
- c) contribuire a rafforzare la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Asia centrale;
- d) affrontare le minacce vitali e particolarmente i problemi specifici aventi implicazioni dirette per l'Europa;
- e) potenziare l'efficacia e la visibilità dell'UE nella regione, anche mediante un più stretto coordinamento con altri pertinenti partner ed organizzazioni internazionali quali l'OSCE.

*Articolo 3*

1. Al fine di raggiungere tali obiettivi politici, il mandato del RSUE consiste nel:

- a) seguire da vicino le evoluzioni politiche in Asia centrale, sviluppando e mantenendo stretti contatti con i governi, i parlamenti, la magistratura, la società civile e i mezzi di comunicazione di massa;

- b) incoraggiare il Kazakistan, la Repubblica del Kirghizistan, il Tagikistan, il Turkmenistan e l'Uzbekistan a cooperare su questioni regionali di interesse comune;
- c) sviluppare contatti e cooperazione appropriati con i principali attori interessati nella regione, incluse tutte le pertinenti organizzazioni regionali e internazionali;
- d) contribuire, in stretta cooperazione con l'OSCE, alla prevenzione e risoluzione dei conflitti sviluppando contatti con le autorità e gli altri attori locali (ONG, partiti politici, minoranze, gruppi religiosi e loro dirigenti);
- e) promuovere il coordinamento politico generale dell'UE in Asia centrale e garantire la coerenza delle azioni esterne dell'UE nella regione lasciando impregiudicata la competenza comunitaria;
- f) assistere il Consiglio nell'ulteriore sviluppo di una politica globale nei confronti dell'Asia centrale.

2. Il RSUE sostiene l'operato dell'Alto Rappresentante nella regione e opera in stretta cooperazione con la presidenza, i Capimissione UE, il RSUE per l'Afghanistan e la Commissione. Il RSUE mantiene una visione globale di tutte le attività dell'UE nella regione.

#### *Articolo 4*

- 1. Il RSUE è responsabile dell'esecuzione del suo mandato, sotto l'autorità e la direzione operativa dell'Alto Rappresentante. Il RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
- 2. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato del RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce al RSUE un orientamento strategico e un apporto politico nell'ambito del mandato.

#### *Articolo 5*

- 1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del RSUE è pari a 470 000 EUR.
- 2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.
- 3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra il RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili dal giorno dell'adozione dell'azione comune.
- 4. La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

#### *Articolo 6*

- 1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, il RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra in consultazione con la presidenza, assistita dal segretario generale/Alto Rappresentante e in piena associazione con la Commissione. Il RSUE comunica alla presidenza ed alla Commissione la composizione definitiva della sua squadra.

2. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con il RSUE. La retribuzione del personale eventualmente distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso il RSUE è a carico rispettivamente dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.
3. Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando saranno, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del segretariato generale del Consiglio e saranno inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.
4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione del RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

#### Articolo 7

Di norma il RSUE riferirà personalmente all'Alto Rappresentante e al CPS e potrà riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte saranno trasmesse periodicamente all'Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione. Il RSUE potrà riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne» su raccomandazione dell'Alto Rappresentante e del CPS.

#### Articolo 8

Al fine di assicurare la coerenza dell'azione esterna dell'Unione europea, le attività del RSUE sono coordinate con quelle dell'Alto Rappresentante, della presidenza e della Commissione. I rappresentanti speciali dell'UE forniscono istruzioni regolari alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Vengono mantenuti stretti contatti sul campo con la presidenza, la Commissione e i Capimissione, i quali si adoperano per assistere il RSUE nell'esecuzione del suo mandato. Il RSUE mantiene stretti contatti anche con altri attori internazionali e regionali sul campo.

#### Articolo 9

L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione europea nella regione sono esaminati regolarmente. Due mesi prima della scadenza del mandato, il RSUE presenta all'Alto Rappresentante, al Consiglio e alla Commissione una relazione scritta esauriente sull'esecuzione del suo mandato, che funge da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l'Alto Rappresentante formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa al rinnovo, alla modifica o alla revoca del mandato.

#### Articolo 10

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Essa si applica fino al 28 febbraio 2006.

#### Articolo 11

La presente azione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.

Per il Consiglio  
Il presidente  
J. STRAW